



Comunità della
VALLE DI SOLE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI VAL DI SOLE ANNO 2019 CIG Z3F28CDFEB

PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2019

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra Comunità ed il convenzionato per la promozione, l'organizzazione e la gestione dei soggiorni marini nonché le modalità di attuazione degli stessi.

Articolo 2 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il convenzionato accetta l'incarico di cui al precedente articolo uno e si impegna a realizzarlo in tutte le sue parti con le modalità ed alle condizioni esposte negli articoli successivi.

Articolo 3 – ARTICOLAZIONE DEI SOGGIORNI

Il numero dei soggiorni organizzati dal convenzionato è fissato in un turno per la durata di 14 giorni di pensione completa con arrivo previsto per il pranzo e partenza dopo la prima colazione del giorno successivo la 14^a notte. Risulta così articolato:

1 turno nella prima metà del mese di settembre 2019 in una località balneare della riviera romagnola

Articolo 4 – DESTINATARI DEI SOGGIORNI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il soggiorno oggetto della presente convenzione è destinato:

1. alle persone anziane ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni della Comunità della Valle di Sole,

2. alle persone, anche in deroga all'età, che usufruiscono dei servizi socio assistenziali o persone che si trovano in particolari situazioni che necessitano di un soggiorno protetto, con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione; nello specifico riguardano:

2.1. utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e altri servizi socio – assistenziali;

2.2. ospiti delle A.P.S.P. della Comunità e dei servizi tutelari;

2.3. persone segnalate dal Servizio Sociale, o dai Servizi Sociosanitari che necessitano di un soggiorno protetto, previa verifica in merito al bisogno e all'assistenza fornita direttamente dai servizi medesimi;

2.4. persone invalide con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46%;

2.5. persone non autosufficienti o con limitata autonomia purché accompagnate da apposita persona a carico del diretto interessato o della struttura/servizio di riferimento.

Modalità di compartecipazione alla spesa:

per tutti i partecipanti la quota del soggiorno, pari al costo effettivo del servizio (quota alberghiera e trasporto) è a loro totale carico. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla Comunità: entro il **9 agosto 2019**.

Il numero massimo dei partecipanti al soggiorno è di **35** persone. Il convenzionato dovrà accogliere le domande in ordine di arrivo, come risulta dal numero di protocollo della Comunità, garantendo comunque il soddisfacimento delle domande dei casi sociali di cui al punto (2).

Articolo 5 – DICHIARAZIONE DEI CONTRAENTI

L'Ente dichiara di avere completa ed esatta conoscenza della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 C.C. Il convenzionato dichiara di essere in grado di assolvere agli impegni relativi all'oggetto della presente convenzione in modo efficiente e puntuale, di disporre di mezzi tecnici e finanziari occorrenti ed inoltre di osservare tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di collocamento, previdenziali, assicurative e di prevenzione infortuni, nonché le norme di igiene e profilassi e le prescrizioni in materia impartite dalle autorità competenti, assumendo a proprio carico oneri e responsabilità relativi, anche contraendo eventuale apposita polizza assicurativa. L'Ente dichiara altresì di autorizzare il convenzionato affinché quest'ultimo possa avvalersi ad integrazione della sua produzione di servizi di cui all'oggetto della presente convenzione, di persone o imprese specializzate.

Articolo 6 – VARIANTI

Le variazioni alle modalità convenute, che possono essere apportate dal convenzionato, sono quelle che non comportano una modifica sostanziale degli articoli, ed inoltre, quelle che per necessità di esecuzione si appaleseranno. Eventuali modifiche sostanziali alla presente scrittura potranno essere apportate solo previa autorizzazione scritta dall'Ente. L'attuazione di queste ultime varianti darà diritto al convenzionato di richiedere particolari compensi per i maggiori servizi prodotti.

Articolo 7 – COMPITI DEL CONVENZIONATO

Il convenzionato si impegna a curare l'organizzazione e la gestione del soggiorno come di seguito definiti:

1. Tutte le operazioni di arrivo e partenza attraverso il coordinamento operato dal suo personale, in collegamento con altri eventuali soggetti coinvolti, tenuto conto delle indicazioni dell'Ente;
2. il trasporto andata e ritorno (dal Comune di residenza del partecipante all'albergo destinato) presumibilmente da Vermiglio alla località balneare e ritorno, in pullman Gran Turismo con assistenza durante il viaggio;
3. la sistemazione alberghiera e il trattamento in collaborazione presso un Hotel di almeno 3 stelle, situato a pochi metri dal mare e completamente sbarriato:
 - a. pensione completa per 14 giorni, con menù a scelta tra almeno due primi e due secondi e contorni a scelta con verdura cotta e cruda, frutta o dessert, pane e grissini, ¼ di vino e ½ acqua minerale a pasto a persona e colazione al mattino a buffet e possibilità di pasti dietetici in caso di bisogno;
 - b. la sistemazione in camere doppie con servizi igienici privati;
 - c. la disponibilità di almeno due stanze singole;
 - d. l'assicurazione per infortuni e R.C. senza limiti di età;
 - e. tasse ed IVA.
4. servizio medico sanitario
 - a) l'assistenza medico sanitaria in albergo in caso di bisogno, integrativa del servizio medico turistico fornito in collaborazione con la ASL locale;
 - b) spese mediche di pronto intervento e servizio ambulanza;
 - c) prestazioni assicurative per eventuale rientro immediato con ambulanza, viaggio di un familiare per l'assistenza all'infermo, invio medicinali urgenti e speciali, trasporto salme;
5. Servizio ricreativo/culturale e servizio spiaggia:
 - a. drink di benvenuto e arrivederci;
 - b. organizzazione di attività ricreative e di animazione secondo un programma definito giornalmente (gare – tornei – serate musicali, eccetera);
 - c. servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini ogni due persone e sistemazione dell'intero gruppo in uno stesso bagno o due confinanti;
 - d. servizio di animazione per l'intero soggiorno e materiali di animazione, giochi e premi;
 - e. attività motoria e ginnastica leggera;
6. il reperimento del personale per l'assistenza e per l'animazione al gruppo durante i soggiorni nonché i rimborsi spese riconosciuti agli stessi per il soggiorno:
 - a. n. 1 assistente – accompagnatore - coordinatore con compiti anche di organizzazione oltre che di assistenza, accompagnamento ed animazione;
 - b. n. 1 assistente – accompagnatore per l'assistenza, accompagnamento ed animazione;
 - c. servizio infermieristico anche tramite Associazioni o Cooperative della località del soggiorno con presenza di infermiere professionale 24 ore su 24, per tutta la durata del soggiorno, preferibilmente proveniente dalla Val di Sole.
 - d. è ammessa ed auspicata la presenza durante il soggiorno di un/a volontario/a.
 - e. qualora gli iscritti risultassero più di 30 (trenta) n. 1 ulteriore operatore – ausiliario part time a potenziamento dell'assistenza alla persona durante il soggiorno.
7. la predisposizione dei piani stanze con la destinazione delle persone in albergo e l'abbinamento delle stesse nelle stanze e predisposizione dei programmi di viaggio sentito preventivamente il Servizio Sociale per eventuali e opportune informazioni su singole situazioni;
8. la disponibilità a fornire documentazione ed informazioni in merito, ogni qualvolta il servizio socio-assistenziale ne faccia richiesta;
9. l'impegno ad inserire nel soggiorno tutti i soggetti in difficoltà segnalati dalla Comunità, di cui sono state accolte le domande;
10. l'espletamento delle pratiche amministrative e di segreteria connesse al funzionamento delle attività (comunicazioni ai partecipanti con il programma del soggiorno – gli orari di viaggio e le altre indicazioni utili, fatturazioni ai partecipanti, gestione mancati arrivi e interruzioni, ecc.);
11. stampa delle locandine per la pubblicizzazione dei soggiorni e collaborazione per informare adeguatamente mediante la distribuzione del materiale pubblicitario su tutto il territorio della Val di Sole, presso le sedi dei Comuni, dei Servizi Sociali, delle A.P.S.P., delle Associazioni di volontariato;

12. la produzione di relazioni a soggiorni conclusi, attestante l'avvenuta realizzazione del servizio, il numero effettivo di partecipanti, i nominativi degli operatori e volontari presenti durante il soggiorno segnalazioni da parte dell'utenza ed ogni altra informazione che si ritenga utile notificare compresa la documentazione relativa alle spese poste a carico dei partecipanti.

Articolo 8 - COMPITI DELLA COMUNITA'

La Comunità si impegna a:

- 1) promuovere la partecipazione delle persone segnalate dal servizio sociale, che per motivi d'ordine economico, sociale e fisico sono considerati "svantaggiati";
- 2) distribuire i moduli di partecipazione e raccogliere gli stessi presso la sede di Malè e di Pellizzano, per procedere al protocollo delle domande ed alla determinazione di ammissione dei richiedenti;
- 3) inviare al convenzionato copia delle domande protocollate di ammissione, con l'allegata documentazione alla data di scadenza della raccolta delle adesioni;
- 4) collaborare, nei limiti delle competenze e dei dettati esposti nella presente convenzione, con il convenzionato per la buona riuscita del soggiorno;
- 5) condurre periodicamente verifiche per rilevare la correttezza della gestione e per conoscere l'esito dei soggiorni già conclusi.

Articolo 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione è stipulata per i soggiorni da effettuarsi nell'anno 2019 con specifico riferimento per l'attività frontale con l'utenza nella prima metà di settembre 2019.

Articolo 10 - PREZZI

I corrispettivi riconosciuti comprensivi di tutti i servizi di cui al punto da 1 a 5 dell'articolo 7, compresa I.V.A.:

A) SOGGIORNO COMPRENSIVO DI TRASPORTI A CARICO DELL'UTENTE:

- ✕ tariffa a persona 14 gg., tutto incluso €. 715,00
- ✕ richiesta stanza singola supplemento €. 210,00
- ✕ riduzioni in 3° e 4° letto 10%

B) PERSONALE DI SUPPORTO E SERVIZI A CARICO DELLA COMUNITA':

personale per l'assistenza e per l'animazione al gruppo e servizi di gestione di cui al punto da 6 a 12 dell'articolo 7, compreso I.V.A. (5%):

1. €. 7.450,00.- IVA compresa fino a 30 iscritti;
2. €. 8.500,00.- IVA compresa oltre 30 iscritti fino a 35.

Articolo 11 - PAGAMENTI

Il convenzionato provvederà alla riscossione delle quote per il soggiorno di 14 giorni di pensione completa e servizi complementari connessi di cui all'art. 10 lett. A).

I partecipanti dovranno effettuare all'atto dell'iscrizione il pagamento della quota di soggiorno e comunque entro e non oltre 15 gg. prima dell'inizio dello stesso, secondo le modalità indicate sulla domanda di iscrizione al soggiorno. Gli utenti dovranno portare con sé copia della ricevuta del pagamento effettuato per eventuali verifiche sul posto.

La Comunità provvederà a coprire gli oneri a suo carico di cui all'art. 10 lett. B), con le seguenti modalità: a conclusione del soggiorno, saldo della quota a carico della Comunità relativa alle spese per il personale accompagnatore, di assistenza infermieristica e di coordinamento, tramite accreditamento in cc bancario o postale in unica soluzione, a seguito dalla presentazione di regolare fattura e dopo l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), sempre che non vi sia nulla da eccepire.

Articolo 12 - MANCATI ARRIVI INTERRUZIONI

Nel caso di mancata partecipazione dovuta a cause di salute o di forza maggiore opportunamente documentata o certificata, l'utente viene rimborsato per l'intera quota anticipata prima della partenza. Nel caso di interruzione del soggiorno per cause di forza maggiore opportunamente documentata, l'utente dovrà versare la quota di effettiva presenza più l'eventuale quota per il posto letto già prenotato richiesta dall'albergatore per il restante periodo.

Nel caso di arrivi tardivi così come nel caso di partenze anticipate per motivi personali la spesa rimane comunque a carico dell'utente, salvo agevolazioni concesse dall'albergatore.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore ai fini della stipulazione del contratto deve costituire la garanzia definitiva, per assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di fidejussione. Oppure, a scelta dell'offerente, può essere costituita con bonifico, in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il conto di tesoreria intestato alla Comunità della Valle di Sole (Cassa Rurale Val di Sole, IBAN: IT 19 P 08163 35010 000500503000), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente anche:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la garanzia prestata deve aver efficacia fino all'approvazione da parte della Comunità del rendiconto finale;
- che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 14 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 1656 del Codice Civile il convenzionato è autorizzato ad avvalersi di una agenzia purché in possesso di regolare autorizzazione, individuata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto della normativa che regola la materia concernente i pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" v. D.Lgs 17 marzo 1995, n. 111 e s.m., come specificato con nota del 31.03.2011, per gli adempimenti connessi alla riscossione delle quote da parte dei partecipanti comprensiva del trasporto, delle spese alberghiere, e dei servizi complementari con la successiva fatturazione agli stessi.

Articolo 15 – RESPONSABILITA'

Il convenzionato assume ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni attività che intraprenderà per la realizzazione della presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione di soggiorni e vacanze. Si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di legge (fiscali, previdenziali, assicurativi, D.leg. 81/2008) per i dipendenti o collaboratori impiegati per le attività di cui alla presente convenzione, fatto salvo l'impiego di personale a titolo volontario. Si impegna inoltre a dare attuazione per quanto di competenza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. 196/2003 della medesima normativa, limitatamente ai dati necessari per l'espletamento del servizio in oggetto. Si precisa, infine, che ai sensi della L. 123/07 e successive disposizioni attuative recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" non sussiste l'obbligo della predisposizione del DUVRI "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" e la conseguente stima dei costi di sicurezza che risulta pari a zero, essendo il servizio svolto fuori dalla stazione appaltante, senza interconnessioni tra committente e appaltatore.

Articolo 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il convenzionato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa è a conoscenza che la Comunità della Valle di Sole si è dotata con la Deliberazione di Giunta n. 4 del 29.01.2015 del Codice di comportamento dei dipendenti. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Sole il codice di comportamento per una completa e piena conoscenza (all'indirizzo:

<http://www.comunitavalledisole.tn.it/Amministrazione- Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codicedisciplinare- e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei dipendenti>).

La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dalla presente convenzione può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18 - RISOLUZIONE

La convenzione s'intende risolta qualora si presentino le seguenti condizioni:

- grave e perdurante carenza o inadempienza nell'operato del convenzionato a giudizio scritto e motivato, ma insindacabile della Comunità;

- volontà di entrambe le parti a dichiarare decaduta la

convenzione, per sopravvenute ragioni opportunamente verbalizzate. Anche in questi casi sarà comunque obbligo del soggetto convenzionato portare a termine il servizio in corso nella stretta osservanza della convenzione, fino a sua sostituzione da parte della Comunità.

Articolo 19 - SANZIONI

La Comunità può verificare in ogni momento l'andamento del servizio e la qualità delle prestazioni. Nel caso in cui si verificano disservizi durante lo svolgimento del soggiorno, il convenzionato è tenuto ad adeguare immediatamente il servizio a quanto previsto dalla convenzione. L'inadempimento dovuto alla scelta da parte del convenzionato di strutture alberghiere inadeguate, di servizi insufficienti e non rispondenti a quanto sottoscritto nella convenzione (menù, spiaggia, animazione, personale, trasporti, ecc.), comporterà l'applicazione di una penale pari al 3% della quota individuale di partecipazione da estendere al gruppo interessato, salvo dimostrazione di impedimenti per causa di forza maggiore.

Articolo 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa allo svolgimento del soggiorno la vertenza sarà sottoposta ad un collegio arbitrale composta da un arbitro nominato dalla Comunità, uno nominato dal soggetto convenzionato e un terzo nominato in accordo tra le parti. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi di cui sopra è competente il foro di Trento.

Articolo 21 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, e articolo 1 lett. B) della Tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 nr. 131 in quanto le operazioni riguardano prestazioni soggette ad Iva ai sensi del D.P.R. 633/1972. Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 642 - tabella allegato B nr. 27/bis - in quanto trattasi di ONLUS di cui all'articolo 17 D.Leg. 04/12/1997 nr. 460.

Articolo 22 - SPESE

Tutte le spese relative alla presente convenzione, sono a carico del convenzionato.

Articolo 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla L.P. 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) e alle norme del Codice Civile. Le parti in conclusione leggono, approvano e qui sottoscrivono digitalmente.

giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sartori Giuseppe
[documento firmato digitalmente]